



COMUNE DI BAREGGIO

Decreto del Sindaco N. 3 del 15/03/2021

Oggetto:

**MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER
FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA (PANDEMIA) COVID-19.
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI IN
PRESENZA.**

IL SINDACO

COLOMBO LINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

IL SINDACO

Visti:

- l'art 50, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 87 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;
- l'art. 263, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella Legge 17/07/2020 n. 77;
- l'art. 3, comma 1, del DPCM 13/10/2020;
- il DPCM 18/10/2020;
- la direttiva n. 3/2020 del Ministero della Funzione Pubblica;
- gli artt. 1 e 2 della Legge 12/06/1990, n.146 che individuano i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n. 593;
- il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17/03/2020 avente ad oggetto: "*Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Linee guida per l'applicazione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa mediante il lavoro agile*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 06/08/2020 ad oggetto: "*Determinazioni in ordine alla proroga dell'applicazione di modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa mediante il "lavoro agile" in forza del persistere dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19/10/2020 ad oggetto: "*Determinazioni per proroga applicazione di modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa mediante il lavoro agile "smart working" in forza della proroga dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 al 31 gennaio 2021*";
- il proprio Decreto n. 9 del 04/05/2020 ad oggetto "*Art. 87 del decreto legge 17/03/2020, n. 18 convertito nella legge 24/04/2020, n. 27. Misure temporanee preventive per il funzionamento dei servizi comunali per fronteggiare l'epidemia (pandemia) covid-19. Individuazione dei servizi indifferibili in presenza - periodo di vigenza fino a tutto il 31/07/2020*";
- il proprio successivo Decreto n. 21 del 21/10/2020 ad oggetto "*Misure temporanee preventive per il funzionamento dei servizi comunali per fronteggiare l'epidemia (pandemia) covid-19. Individuazione dei servizi indifferibili in presenza - periodo di vigenza fino a tutto il 31/01/2021*";

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 con la quale è stato prorogato fino al 15/10/2020 lo stato di emergenza igienico sanitaria sul territorio nazionale dovuto alla

permanenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (covid-19);

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 con la quale è stata disposta la prosecuzione dell'emergenza igienico-sanitaria da Covid 19 fino a tutto il 31/01/2021 e da ultimo la delibera del 13 gennaio 2021 di proroga dello stato di emergenza sanitaria;
- l'art 263, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella legge 17/07/2020 n. 77 che recita: *Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto;*
- i contenuti della Circolare n. 3/2020 del Ministro della Funzione Pubblica, in particolare con riferimento alla *necessità di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali e dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lett b) dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;*
- i contenuti dell'art. 3, comma 3, del DPCM 13/10/2020 che prevede l'incentivazione del lavoro agile attraverso il richiamo all'art. 263, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella legge 17/07/2020 n. 77;

Rilevati:

- l'art. 48 del DPCM 02/03/2021 in relazione all'attività lavorativa che testualmente prevede: *<<I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile>>.*
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021;

Considerato che:

- la citata Circolare n. 3/2020 del Ministro della Funzione Pubblica prevede che le pubbliche amministrazioni possono prevedere il rientro in servizio anche del personale non adibito ad attività indifferibili ed urgenti, ferma restando la necessità di aggiornare e implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnarvi,

anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1 lett b) del medesimo art. 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività;

- in ogni caso, viene confermato sia dalla fonte primaria che dalla circolare attuativa che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dall'art. 87, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito nella legge 24/04/2020 n. 27;
- in ogni caso, l'organizzazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono essere preordinate a soddisfare i bisogni degli *stakeholder*, quindi, di erogare con regolarità, continuità ed efficienza i servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese;

Ritenuto, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente evitare il verificarsi di occasioni contagio da covid-19, ma in linea con il contenuto dell'art. 263 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020, secondo quanto stabilito dall'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021, con l'avvertenza di contenere quanto più possibile l'accesso del pubblico agli uffici e di potenziare conseguentemente il ricorso all'interfacciamento *on-line*:

1. di individuare tra le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza le seguenti:
 - attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica, talché il servizio di polizia municipale deve essere assicurato e garantito con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - attività di verifica del rispetto delle misure previste dai DPCM via via susseguite nel tempo e conseguentemente sanzionamento;
 - attività richiesta dall'autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - attività antinfortunistica e di pronto intervento;
 - attività della centrale operativa;
 - attività di protezione civile;
 - attività di economato attinenti all'approvvigionamento di beni e servizi necessari a supporto delle attività di protezione civile;
 - rilascio di permessi all'occupazione di suolo pubblico per interventi che richiedono l'utilizzo di sedi stradali secondo i contingenti determinati dal Responsabile del Settore Patrimonio e del Settore Territorio, Ambiente e SUAP;
 - igiene ambientale secondo i contingenti determinati dal Responsabile del Settore Patrimonio e del Settore Territorio, Ambiente e SUAP;
2. di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, volte a garantire i servizi essenziali, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, come di seguito:
 - anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
 - apertura e pulizia della sede principale del Comune e sede di Palazzo Casanova;
 - attività assistenziali;
 - attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
 - regolarizzazione degli incassi;
 - pagamento delle fatture correlate ai servizi essenziali, agli stipendi e servizio economato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 - protezione civile;
 - tutela ambientale;
 - servizi informatici e di rete ICT;
 - funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;
 - interventi di sistemazione delle sedi stradali;

- rilascio di permessi all'occupazione di suolo pubblico;
- ulteriori funzioni correlate alla gestione del personale, sotto l'aspetto giuridico ed economico, ai predetti servizi ritenuti strettamente essenziali;
- di disporre che le attività non rientranti fra quelle sopra indicate possono essere rese in lavoro agile nel contingente stabilito da ciascun Responsabile di settore nella misura indicativa del 50 per cento del personale adibito a tali attività, con l'avvertenza che la permanenza nei locali dell'Ente in relazione all'attività in presenza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da covid-19" validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del capo dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS. e nel protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del Comune di Bareggio;
- di prevedere che i dipendenti in lavoro agile devono garantire almeno due giornate lavorative nell'arco della settimana in modalità in presenza;
- di mantenere l'apertura degli uffici su appuntamento ovvero utilizzando strumenti per una corretta gestione delle code, prediligendo il ricorso all'interfacciamento *on line* con i cittadini fruitori dei servizi;
- di demandare al personale in servizio presso l'ingresso la rilevazione sistematica della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale, con l'avvertenza che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
- di demandare al servizio competente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. Di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, volte a garantire i servizi essenziali, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, come di seguito:
 - anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
 - apertura e pulizia della sede principale del Comune e sede di Palazzo Casanova;
 - attività assistenziali;
 - attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
 - regolarizzazione degli incassi;
 - pagamento delle fatture correlate ai servizi essenziali, agli stipendi e servizio economato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 - protezione civile;
 - tutela ambientale;
 - servizi informatici e di rete ICT;
 - funzioni di stretto supporto amministrativo a Consigli e Giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste per la videoconferenza;
 - interventi di sistemazione delle sedi stradali;
 - rilascio di permessi all'occupazione di suolo pubblico;
 - ulteriori funzioni correlate alla gestione del personale, sotto l'aspetto giuridico ed economico, ai predetti servizi ritenuti strettamente essenziali;
2. Di disporre che le attività non rientranti fra quelle sopra indicate possono essere rese in lavoro agile "smart working" nel contingente stabilito da ciascun Responsabile di settore nella misura

indicativa del 50 per cento del personale adibito a tali attività, con l'avvertenza che la permanenza nei locali dell'Ente in relazione all'attività in presenza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da covid-19" validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del capo dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS. e nel protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del Comune di Bareggio;

3. Di prevedere che i dipendenti in lavoro agile devono garantire almeno due giornate lavorative nell'arco della settimana in modalità in presenza;
4. Di mantenere l'apertura degli uffici su appuntamento ovvero utilizzando strumenti per una corretta gestione delle code fino al persistere dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, prediligendo il ricorso all'interfacciamento on line con i cittadini fruitori dei servizi;
5. Di demandare al personale in servizio presso l'ingresso la rilevazione sistematica della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale, con l'avvertenza che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
6. Di demandare al servizio competente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;
7. Di stabilire che il personale titolare di posizione organizzativa, svolgente funzioni dirigenziali, deve attenersi ai contenuti delle direttive e Circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione, in maniera da assicurare la propria attività in presenza, salvo il caso in cui, lavorando a distanza riesca comunque ad assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni datoriali ed organizzative ex art. 5, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che attui in modo oggettivo il costante e mirato monitoraggio, in itinere ed ex post delle modalità di lavoro agile attuate, verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati;
8. Di organizzare in ogni caso le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti in maniera da soddisfare i bisogni degli stakeholder, quindi, di erogare con regolarità, continuità ed efficienza i servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese;
9. Di pubblicare il presente decreto all'Albo on line, sulla home page del sito istituzionale nonché di trasmetterlo a tutti i dipendenti a mezzo posta elettronica istituzionale;
10. Di prevedere sin d'ora che il presente decreto sarà assoggettato a revisione in funzione dell'andamento dei contagi da covid-19 e adeguato alla sopravvenienza dei nuovi dati.

IL SINDACO
(Dott.ssa Linda Colombo)